641ª SEDUTA

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 26819
Trasmissione 26819

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Oservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » **(2367)**; « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » **(2368)**; « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » **(2369)**; « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » **(2370)** (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 26819 e *passim*
CESCHI 26844
CIASCA, *relatore* . . . . . 26821 e *passim*
CONDORELLI 26827, 26833
DE LUCA Carlo 26828
DONINI . . . . . 26820 e *passim*
FORTUNATI . . . . . 26821 e *passim*
GIUA 26822, 26823, 26845
LAMBERTI 26828
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 26820 e *passim*
ROFFI 26836, 26837

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*)

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957 » (2494);

« Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della Convenzione stessa» (2495).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Gervasi, Montagnani, Mariotti, Grammatico, Zucca, Bardellini, Leone, Roda, Fiore, Menotti, De Luca Luca, Ravagnan e Bolognesi:

« Tutela dell'avviamento commerciale nei rapporti di locazione » (2493).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio:

« Autorizzazione della spesa di lire 45 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nel Territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia» (2492).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (2367); « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368); « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369); « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (2370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano »; « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari »; « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari »; « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione superiore ».

Era rimasto accantonato l'articolo aggiuntivo 16-*bis*, proposto dai senatori Fortunati e Donini.

Ha chiesto di parlare il Ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo confermare che le disposizioni che si vogliono richiamare nell'emendamento dei senatori Fortunati e Donini, sono praticamente contenute in questa legge, in quanto la legge che si richiama e che si riferisce a coloro che erano stati esclusi e poi riammessi all'insegnamento tende a rendere possibile, per coloro che abbiano vinto il concorso per la revisione, di raggiungere il grado III entro 16 anni. Si vuole estendere questo raggiungimento dell'ultima classe di stipendio dopo sedici anni, anche per coloro che hanno vinto il concorso per revisione. La legge attuale prevede che tutti i professori raggiungano tutto questo nei sedici anni, e credo, pertanto, di poter confermare che il richiamo è superfluo.

PRESIDENTE. Senatore Donini mantiene l'emendamento?

DONINI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 17.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 17.

Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo *A* del cessato ordinamento in carriere o in qualifiche e categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della carriera di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella carriera stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo *A* del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

Il periodo d'insegnamento reso da professori ufficiali, col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, anteriormente alla nomina a straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è valutato per metà e comunque per non oltre 4 anni, ai fini della anzianità occorrente per il conseguimento della terza classe di stipendio.

Ai fini dei riconoscimenti di cui ai precedenti commi va tenuto conto esclusivamente di servizi prestati senza soluzione di continuità rispetto alla decorrenza della nomina a professore straordinario.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo *A* o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di Facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Fortunati al primo e al secondo comma, tendente a sostituire, dove ricorre, la parola « carriera » con l'altra « anzianità », mi sembra possa ritenersi praticamente accettato; quindi credo che non vi sia luogo a discussione.

DONINI. Si può inserire in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo e il secondo comma dell'articolo 17, con la modificazione concordata. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

PRESIDENTE. Il senatore Ciasca ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Dopo il secondo, inserire il comma seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, svolgano la propria attività presso la scuola archeologica italiana di Atene, la scuola archeologica di Roma, la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (categoria *B*), la scuola nazionale studi medioevali annessa all'istituto storico italiano per il Medioevo, e la scuola annessa all'istituto italiano per la storia antica (categoria *B*) ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Fortunati e Donini hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il periodo d'insegnamento reso dai professori ufficiali anteriormente alla nomina a straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore in qualità di assistente e di professore incaricato è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni, ai fini del computo della anzianità come professore ordinario per il conseguimento del coefficiente di retribuzione 670 ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. La differenza tra il testo nostro e il testo presentato dal Ministro consiste in questo: mentre nel testo del Ministro è previsto il computo del periodo prestato come incaricato in quanto anche libero docente, noi invece pensiamo che, a parte quello che può avvenire nei singoli specifici casi, il fatto di essere incaricato da una facoltà anche prima della libera docenza ha un significato, dal punto di vista scientifico, superiore a quello che ha il conferimento dell'incarico dopo la libera docenza.

Una volta ottenuta la libera docenza, il conferimento dell'incarico avviene talora sulla base di una graduatoria formale; quando invece l'incarico è dato in base all'attività scientifica prestata dal singolo, è chiaro che il giudizio della Facoltà, ai fini della proposta, è un giudizio di merito di carattere esclusivamente scientifico.

Francamente, non riesco a capire la distinzione tra il periodo prestato come incaricato, in quanto anche libero docente, e il periodo prestato come incaricato ma non libero docente. Le proposte della Facoltà in quest'ultimo caso tengono esclusivamente conto non dello aspetto formale, cioè del fatto se è stata o non è stata conferita la libera docenza, ma dello aspetto sostanziale, cioè del prestigio che già un determinato studioso ha acquisito nel campo degli studi.

D'altra parte con la mia proposta potrebbero essere evitate altre questioni che possono insorgere per un determinato periodo storico. Non credo poi che l'emendamento comporti sostanziali spostamenti d'ordine economico. Si tratta, però, di una questione di carattere morale, perchè, a mio giudizio, quando un incarico è stato conferito, l'incaricato ha uguali diritti nei confronti di tutti gli altri, qualunque siano i titoli che gli altri possano avere. D'altra parte non si può ignorare che si tratta di persone che, successivamente, hanno vinto un concorso universitario, e la cui posizione scientifica è stata quindi più che vagliata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. Sono dolente di non essere d'accordo. Il titolo della libera docenza può essere uno stimolo proprio per continuare la ricerca scientifica ed è il limite minimo a cui bisogna arrivare all'Università.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento. Il senatore Fortunati non ignora che vi sono alcuni conferimenti di incarichi dati con una certa compiacenza da parte delle Facoltà per ragioni lociali e personali. Quindi il limite della libera docenza mi pare necessario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, presentato dai senatori Fortunati e Donini, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

I senatori Giua, Cerutti, Grammatico, Lussu, Alberti e Barbareschi hanno presentato un emendamento aggiuntivo al terzo comma. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Al terzo comma, inserire dopo le parole: « libera docenza » *le altre*: « (eccezion fatta per il periodo compreso negli anni 1943-1948), maturità in concorso o inclusione in una terna di concorsi, ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Pregherei di togliere l'inciso, perchè l'inclusione in terna o la maturità in ogni caso è equiparata alla libera docenza. Vi sono dei casi di inclusi in terna o di maturi non liberi docenti. Quindi, anche a prescindere dal limite di tempo, io credo che la maturità o l'inclusione in terna sostituiscono la libera docenza ai fini di questa qualificazione.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Propongo pertanto la seguente nuova formulazione del terzo comma: « Il periodo di insegnamento reso da professori ufficiali internati o dichiarati maturi con concorso, ovvero in possesso dell'abilitazione alla libera docenza anteriormente alla nomina a straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni, ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento della terza classe di stipendio ».

GIUA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma nel testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Franza, Condorelli, Battista, Ceschi, Di Rocco, Mastrosimone hanno proposto la soppressione del quarto comma.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

CIASCA, *relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma proposto dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In conseguenza di questa votazione debbono considerarsi assorbiti l'emendamento presentato dai senatori Giua, Cerutti, Grammatico, Lussu, Alberti e Barbareschi, tendente a sostituire le parole: « senza soluzione di continuità » con le altre: « anche con soluzione di continuità non eccedente il triennio », e quello del senatore Donini tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma le parole: « ovvero con soluzione di continuità non eccedente il biennio ».

Il senatore Donini ha poi proposto di inserire, dopo il quarto, il comma seguente:

« Per i perseguitati politici antifascisti o razziali si estendono, agli effetti dell'anzianità, le disposizioni contenute nell'ultimo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

DONINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento che non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Metto ai voti i restanti commi dell'articolo 17. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 18.

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere legalmente riconosciute, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale di durata non inferiore ad un triennio, è computato, agli effetti della progressione in carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Giua, Cerutti, Grammatico, Lussu, Alberti e Barbareschi hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Inserire dopo le parole: « dai professori universitari » le altre: « anche incaricati allontanatisi per motivi politici o razziali ».

PRESIDENTE. Il senatore Giua ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GIUA. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo, ma proporrei di aggiungere alla parola: « allontanatisi » l'altra: « dall'Italia ».

PRESIDENTE. Senatore Giua, è d'accordo?

GIUA. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento dei senatori Giua, Cerutti ed altri, con la modifica proposta dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre sul primo comma è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Ciasca. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Dopo le parole: « presso Università estere legalmente riconosciute » *inserire le altre*: « comprese nell'apposita tabella » *e dopo le parole*: « con impegno contrattuale » *inserire le altre*: « che abbia avuto effetto continuativo ».

PRESIDENTE. Il senatore Ciasca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CIASCA, *relatore*. Propongo di modificare la prima parte del mio emendamento, tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « presso Università estere legalmente riconosciute » le altre: « comprese nell'apposita tabella », come segue: sostituire le parole « presso Università estere legalmente riconosciute » con le altre: « presso Università estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione ». Ciò per una maggiore

precisione e chiarezza, perchè talvolta il riconoscimento legale potrebbe anche non risultare all'Amministrazione.

Resta ferma la seconda parte dell'emendamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Ciasca al primo comma dell'articolo 18, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento del senatore Fortunati tendente a sostituire sempre nel primo comma, le parole: « progressione in carriera » con l'altra: « anzianità » deve intendersi accolto.

Metto ai voti l'articolo 18 con le modifiche ad esso apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 19.

Ai professori di ruolo e fuori ruolo compete, con effetto dal 1° luglio 1957, una indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile, rispettivamente di lire 28.000 per i professori straordinari e di lire 33.000 per i professori ordinari.

Ai professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 20, l'indennità di ricerca scientifica compete nella misura lorda mensile di lire 14.500.

Tale indennità, che viene corrisposta per dieci mesi dell'anno, è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Per i professori di ruolo l'indennità è corrisposta mediante ruoli di spese fisse: per i professori incaricati mediante ordine di accreditamento.

L'indennità di carica per i Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla Tabella *C* annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

In aggiunta a detta indennità, ai Rettori e Direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al 2° comma dello articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e, comunque, per non più di dieci mesi, in ragione di lire 9.000 lorde mensili per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati.

L'indennità prevista dal presente articolo assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

All'atto della liquidazione della predetta indennità sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite durante l'esercizio finanziario 1957-58.

PRESIDENTE. I senatori Donini, Corsini, Giustarini ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo del testo dell'articolo 19:

« A decorrere dal 1° luglio 1957 è istituita una indennità di ricerca scientifica per i professori di ruolo e fuori ruolo e per i professori incaricati esterni.

« Tale indennità è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

« Per i professori di ruolo l'anzianità è corrisposta mediante ruoli di spese fisse; per i professori incaricati esterni mediante ordine di accreditamento.

« L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano. All'atto della liquidazione della predetta indennità sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite durante l'esercizio finanziario 1957-58.

« Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato in ragione di lire 9.000 lorde mensili per i professori straordinari: di lire 11.000 per i professori ordinari; di lire 5.500 per i professori incaricati esterni.

« Per l'esercizio finanziario 1957-58, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati in ragione di lire 28.000 lorde mensili per i professori straordinari; di lire 33.000 per i professori ordinari; di lire 16.500 per i professori incaricati esterni.

« Dal 1° luglio 1958 l'indennità di ricerca scientifica è fissata nella misura lorda mensile di lire 28.000 per i professori straordinari; di lire 33.000 per i professori ordinari; di lire 16.500 per i professori incaricati esterni; ed è corrisposta alle condizioni precisate al secondo comma.

« Sempre a decorrere dal 1° luglio 1958 la misura dell'indennità di ricerca scientifica è elevata, rispettivamente, a lire 84.000, 99.000 e 49.500 lorde mensili per i professori straordinari, ordinari e incaricati esterni che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita. I professori che otterranno la corresponsione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata, sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero, se di ruolo, saranno dimessi dai ruoli; se incaricati esterni, decadranno dall'incarico con la sanzione di preclusione di partecipazione a ogni concorso universitario, dell'amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici.

« Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalità di accertamento delle condizioni per l'ottenimento della indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata, e pubblica gli elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto ».

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Brevissimamente. Questo articolo ha per noi una grande importanza ed è per questo che presentiamo un testo sostitutivo, nel quale si tenga conto di tre principi essenziali: primo, che l'indennità di ricerca valga per 12 mesi e non per 10 soltanto; secondo, che per gli incaricati in nessun caso l'indennità sia inferiore alla metà di quella dei professori ordinari; terzo, di estrema importanza per l'avvenire della ricerca italiana, che nel caso di docenti i quali non svolgono nessuna attività professionale retribuita e nessuna attività di consulenza professionale retribuita, l'indennità di ricerca sia fortissimamente aumentata. Non ci opponiamo a che l'indennità sia concessa a tutti; ma è assurdo che un docente, il quale svolge una attività professionale che gli permette di guadagnare in un giorno quanto il professore ordinario riceve in un mese, debba avere poi un'indennità della stessa misura. Proponiamo che l'indennità di ricerca sia triplicata per i professori che non svolgono privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita. Non sono molti; e si darebbe una prospettiva ai nostri ricercatori, in modo ch'essi non siano distolti per preoccupazioni economiche da quell'attività di studio di cui il Paese ha tanto bisogno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. Anch'io nella mia relazione ho fatto osservazioni analoghe ed ho fatto delle proposte. Però riconosco che il problema non è solo teorico, ma è di possibilità finanziarie. Per questo, ascolteremo la parola del Ministro. Se mai, dell'emendamento proposto dai senatori Donini ed altri si potrebbe accettare l'ultima cifra del comma sesto, cioè lire 16.500.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io con pari brevità devo ripetere le ragioni, già dette ieri, di ordine finanziario e di armonia legislativa nei confronti delle varie categorie, ragioni che mi fanno essere contrario in complesso a questi emendamenti. Basti ricordare le cifre che noi abbiamo dovuto prevedere per l'indennità per le prestazioni complementari

alla funzione docente per le altre categorie di insegnanti, per intendere le ragioni per le quali non possiamo salire al punto che ci è stato indicato dal senatore Donini. Io vorrei solo aprire degli spiragli in qualche direzione.

Innanzitutto, per quanto concerne la concessione dell'indennità, che si richiede sia portata a 12 mesi, come è noto, noi abbiamo tenuto rigorosamente fermo il principio dei 10 mesi per l'indennità dei professori degli altri ordini di scuola.

DONINI. Alla Camera hanno stabilito 11 mesi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Comunque voglio dire che, mentre io sono contrario a che si giunga a 12 mesi, se il Senato crede, riterrei che si possa giungere ad 11 mesi.

Per quanto riguarda la differenziazione tra professori professionisti e non professionisti, non posso disconoscere che abbia un certo fondamento la richiesta del senatore Donini, pur dovendo rilevare che, anche per quanto concerne la concessione di questa indennità così come era stata fino ad ora rilevata, l'indennità data ai professori non professionisti ha dato luogo a complicazioni notevoli e forse anche a qualche sperequazione, non foss'altro che per la difficoltà di intendere che cosa sia il reddito professionale. Vi sono state molte contestazioni su questo punto. Non di meno, se il Senato crede, potrei accettare in via eccezionale (direi quasi che ne ho strappato al Ministro del tesoro l'autorizzazione) di riservare ai professori non professionisti l'indennità di ricerca nella misura che il senatore Ciasca vorrebbe attribuire a tutti.

Quindi, secondo la visione del Governo, dovrebbe essere conservata la misura dell'indennità, prevista in questo disegno di legge per i professori che esercitano attività professionali, che abbiano cioè redditi diversi da quelli inerenti allo stipendio, e dovrebbe essere riservata un'indennità speciale di lire 45 mila, come il senatore Ciasca propone, per i professori che si trovino nelle condizioni indicate nell'emendamento Donini.

DONINI. Si tratterebbe di 12 mila lire in più.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per gli ordinari e gli straordinari, perchè per gli incaricati esterni credo che la situazione sia diversa. Il senatore Donini sa come vi siano differenti posizioni per gli incaricati esterni. Taluni effettivamente hanno vero bisogno, mentre altri si trovano in situazione molto più agevole.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi rendo perfettamente conto delle esigenze di carattere finanziario. Appunto per questo l'emendamento è stato redatto in modo che, per gli esercizi 1956-57 e 1957-58, la nostra proposta non implichi oneri maggiori di quelli della proposta del Governo. Voglio anche dire che se il Ministro del tesoro, ed in questo momento per esso il Ministro della pubblica istruzione, potesse avere preoccupazioni anche per quanto concerne l'esercizio 1958-59, non avrei difficoltà (e credo di interpretare anche il pensiero del senatore Donini) a stabilire la decorrenza del 1° luglio 1959. A noi sembra che la distinzione tra i due tipi di indennità di ricerca scentifica, per coloro cioè che esercitano un'attività professionale e per coloro che non la esercitano, non abbia solo un significato economico.

A parte questo rilievo, su cui chiederei che il Ministro si esprimesse, ritengo che l'accertamento delle condizioni per la corresponsione della misura più elevata di indennità di ricerca debba essere rigoroso. Non si tratta di fare riferimento a misure fiscali su redditi che si sa come vengono definite nel nostro Paese, ma di constatare anzitutto se un professore universitario è iscritto o non è iscritto in un ordine professionale, se esercita o non esercita di fatto una qualunque attività privata di consulenza.

Le sanzioni previste sono di un tale rigore, da non consentire facili ed eccessive scappatoie in materia.

È chiaro che, se non vi sarà la possibilità di ottenere integralmente quanto chiediamo, sia pure con riferimento al 1° luglio 1959, non potremo che accettare, in via subordinata, quello che propone il Ministro, che ha accolto parzialmente il nostro emendamento.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Pur senza voler fare delle richieste concrete, giacchè non amo essere giudice e parte in nessuna situazione, non posso lasciar passare questa discussione senza fare due rilievi.

Il primo riguarda quella strana limitazione a dieci mesi o a undici mesi della corresponsione dell'indennità di ricerca scientifica. Ma davvero si pensa che si può misurare ad ore o a mesi l'intensità della ricerca scientifica? Peraltro, per i professori universitari, si verrebbe a togliere questa indennità proprio nel periodo in cui ognuno di noi, principalmente, pensa alla ricerca scientifica, cioè durante le vacanze. Perciò, mentre questo potrebbe essere, in qualche modo ragionevole, per gli insegnanti d'altro grado, per noi è assolutamente non corrispondente alla realtà. È noto che un professore universitario che si rispetti durante l'estate deve girare a destra e a sinistra per i congressi che si vanno facendo, per i quali si spende quello che si spende. Vi è anche il turismo nei congressi, ma non mi vorrà dire l'onorevole Russo che ci sia solo turismo. Quei congressi sono preceduti da studi ponderosissimi.

Ho sentito poi far qui un'altra distinzione tra professore professionista e professore non professionista. Qui la giustizia si potrebbe applicare solo se questa indennità di ricerca scientifica si desse commisurata alla ricerca scientifica veramente fatta. Perchè lo strano è proprio questo; che voi trovate argomento sufficiente per ridurre quest'indennità di ricerca scientifica, in un lavoro che ha attinenza con la scienza, mentre non trovereste ragione per ridurre questa indennità per un lavoro ugualmente proficuo, ma che non ha attinenza con la scienza e non si può chiamare professionale. Per esempio, ho sentito fare la questione delle perizie o delle consulenze che fanno i professori di materie puramente scientifiche. Nessuno le ha mai potuto considerare professionali, perchè non è necessario essere iscritti in un albo professionale per fare di queste prestazioni. Io vi ricordo un'attività che veramente con la scienza non ha troppa attinenza, la produzione dei libri di testo, certe volte addirittura per le scuole secondarie inferiori.

Tutto questo non dovrebbe togliere nulla all'indennità per la ricerca scientifica, mentre con questo modo di legiferare, mi scusino i colleghi, si toglierebbe l'indennità, per esempio, ad un caposcuola che fa il medico o l'avvocato. Ma io mi preoccupo soprattutto dei medici che passano tutta la loro vita in una clinica o in un istituto universitario ad insegnare ai giovani come si lavora e come si ricerca e a rivedere i loro studi. La ricerca scientifica, quelli che conoscono questa quotidiana fatica sanno che non si riduce a quel che produciamo noi, ma consiste soprattutto in quel che sappiamo fare come maestri, direttori di una scuola.

Dopo aver detto questo, non aggiungo più una parola. Io, evidentemente non voglio contendere l'aumento che si è proposto per i colleghi che non sono iscritti ad un albo professionale; io ho creduto di dire queste poche parole per denunciare l'ingiustizia che si consuma contro persone che notoriamente si sono dedicate alla scienza forse più di tanti colleghi che non sono iscritti negli albi professionali. Ai primi si fa il torto di dire che la loro attività scientifica si presume minore. Chè se invece si facesse una questione di giustizia e si parlasse semplicemente di redditi, evidentemente potremmo arrivare a criteri assolutamente diversi, perchè io vorrei vedere quanta attività deve consumare una persona che abbia la fortuna o la sfortuna di essere titolare di un grossissimo patrimonio che gli fornisce, evidentemente, dei redditi, ma che, naturalmente, gli richiede applicazione di attività,

Non faccio però alcuna richiesta, perchè io faccio parte di quei professori che si onorano di ritenere, onorevole Ministro, che il diritto non si conosce soltanto nel chiuso della scuola, ma si deve conoscere operando anche al di fuori di essa. Anzi senza di ciò non se ne ha mai una visione completa. Se un professore di clinica medica può realizzare totalmente la sua esperienza dirigendo la sua clinica, nego che un professore di scienze giuridiche possa avere una visione completa, integrale del diritto, se non la vive da operatore del diritto.

PRESIDENTE. Senatore Donini, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 19?

DONINI. Noi chiediamo all'onorevole Ministro se accetta la nostra proposta che l'indennità triplicata decorra soltanto a partire dal 1° luglio 1959, visto che il bilancio 1958-59 è già impegnato, pur mantenendo la nostra obiezione che un bilancio non approvato può essere emendato dal Parlamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che tale emendamento possa essere inserito dopo il secondo comma dell'articolo 19 del testo del Governo.

Io non sono autorizzato dal Ministro del tesoro ad accettare impegni neppure per gli altri esercizi finanziari, a parte la questione della copertura, per quelle ragioni di ordine e di armonia che debbono presiedere, almeno dal punto di vista del Governo, a questa materia.

D'altra parte faccio notare che, essendo la data così protratta nel tempo, evidentemente se una nuova valutazione dovesse intervenire, ci sarebbe sempre il tempo di farla intervenire tempestivamente. Quindi pregherei che ci si fermasse alla cifra che io mi sono permesso di indicare, avendo pregato il Ministro del tesoro di voler concedere questa maggiore larghezza per i ricercatori puri.

Allora, a mio parere, dopo il secondo comma dell'articolo 19 del testo del Governo — perchè la differenza era proprio su questo punto — io aggiungerei questo testo: « Ai professori straordinari od ordinari che non svolgono privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita, o che non abbiano redditi diversi dallo stipendio in misura eccedente le lire 300.000 annue, è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 45.000.

Ai professori incaricati esterni che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura di lire 33.000 mensili ».

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Circa l'emendamento osservo che le lire 300 mila di reddito non hanno un'ulteriore specificazione. E siccome noi abbiamo due redditi diversi ai fini della imposizione, quello stabilito dal Comune ai fini dell'imposta di famiglia e quello stabilito per l'imposta complementare, desidererei che si apportasse una precisazione. Si potrebbe adottare l'espressione: ai fini dell'imposta patrimoniale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Prescindendo dalle possibilità di accertamento diverso accennate dal collega De Luca, dichiaro che ho qualche difficoltà sulla sostanza dell'emendamento. Mentre capisco che l'indennità di ricerca scientifica possa essere ridotta in rapporto ad attività professionali, che in qualche modo possono trovare una piattaforma nel titolo cattedratico universitario, e che possono avere come conseguenza una minore applicazione al lavoro universitario vero e proprio, confesso di non capire perchè un'analoga riduzione dovrebbe operarsi in conseguenza, per esempio, di un elevato reddito patrimoniale: l'indennità di ricerca non è un sussidio di caro-pane. Quindi, accetterei la decurtazione relativa all'attività professionale ma non quella relativa ad altri redditi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. È giusto che sia prevista una indennità di ricerca scientifica maggiorata che viene preclusa a quelli che guadagnano molto attraverso l'attività professionale. Si tratta di dare una maggiorazione a coloro i quali svolgono semplicemente l'attività didattica. Che l'aumento di reddito derivi da un'attività professionale o da una capacità economica indipendente dall'attività professionale, a mio parere, è lo stesso. Si tratta di un sacrificio che lo Stato

fa ed è giusto che sia fatto là dove vi sia un bisogno per l'esclusività dell'attività scientifica. Altrimenti la norma sarebbe ingiusta, tanto più che almeno il reddito professionale è più vicino all'attività del professore.

Mi pare che il senatore Fortunati aveva indicato una formulazione nel senso richiesto dal senatore De Luca. Io preferisco che l'indennità si dia ai professionisti, ma il principio della differenziazione è sacrosanto.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ai fini di una precisazione giuridica tributaria, si potrebbe dire: « o che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito diversi dallo stipendio in misura eccedente le lire 300 mila annue ». In tal modo non vi sarebbero dubbi circa il riferimento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto questa formulazione.

PRESIDENTE. Senatore Donini, allora ella ritira il suo emendamento sostitutivo?

DONINI. Sì, tranne l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione, comma per comma, dell'articolo 19.

Metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo del Governo che, con la modifica proposta dal senatore Fortunati, risulta del seguente tenore:

« Ai professori straordinari o ordinari che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio in misura eccedente le lire 300.000 annue, è attribuita una indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 45.000.

Ai professori incaricati esterni che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura di lire 33.000 lorde mensili ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che devono ritenersi assorbiti i due seguenti emendamenti presentati dal senatore Ciasca:

Al primo comma, sostituire la frase: « rispettivamente di lire 28.000 per i professori straordinari e di lire 33.000 per i professori ordinari » *con la seguente*: « di lire 45.000 per i professori universitari di ruoli straordinari e ordinari »;

Al secondo comma, sostituire le parole: « lire 14.500 » *con le altre*: « lire 20.000 ».

Il senatore Donini ha dichiarato di mantenere l'ultimo comma del suo emendamento che è del seguente tenore:

« Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalità di accertamento delle condizioni per l'ottenimento della indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata, e pubblica gli elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto ».

La Commissione ed il Governo accettano questo emendamento?

CIASCA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 19, proposto dai senatori Donini, Corsini ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma il senatore Ciasca ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « per dieci mesi » con le altre « per dodici mesi ».

Il senatore Ciasca ha facoltà di svolgerlo.

CIASCA, *relatore*. Nella mia relazione ho già indicato ampiamente i motivi per cui l'indennità di ricerca scientifica non può essere limitata a 10 mesi dell'anno. È inutile che ripeta quegli argomenti che do come acquisiti.

Chi ha l'abito della ricerca scientifica non può dimettere lo stesso abito per uno o due mesi all'anno, ma lo mantiene come una seconda sua natura, necessariamente. So che questo importa un onere maggiore, ma se si parla di lavoro straordinario, questo ci può essere o no, anche se ciò non è indifferente dal punto di vista dell'individuo. Però la ricerca scientifica si deve presumere, perchè è la realtà, che ci sia tutto l'anno. Anche per le materie cosiddette morali, si lavora più l'estate che negli altri mesi dell'anno.

L'analogia con gli impiegati dello Stato o con altri insegnanti non torna, perchè fin dalla legge Casati, nell'articolo 47, si affermava il dovere della ricerca scientifica e la legge Gentile lo poneva come fondamentale all'articolo 1, prima ancora di parlare dell'obbligo dell'insegnamento. Data la natura e i compiti della ricerca scientifica, l'indennità deve essere, a mio parere, accordata per i 12 mesi dell'anno, e non per 10.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi siamo d'accordo. Pensiamo che, se vi potessero essere difficoltà di carattere economico, si potrebbero superare non incidendo sugli esercizi passati o in corso, ma affermando il principio per un periodo di tempo successivo, nei cui confronti non sorgono problemi costituzionali. Il principio della indennità per 12 mesi all'anno non può non essere accolto. È questo l'elemento fondamentale.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo insistere da parte mia nel chiedere che si voti solo per 11 mesi, sia per le ragioni già dette e sia anche per una ragione di euritmia nei confronti delle altre categorie, perchè se è vero che per i professori universitari vi è lo obbligo costante della ricerca scientifica, anche per i professori e i maestri vi è una ragione di continuo aggiornamento e di preparazione professionale, e tuttavia abbiamo creduto di limitare l'indennità ad 11 mesi.

Quindi, come rappresentante del Governo, non ho mandato per accettare l'emendamento per 12 mesi, ma solo per 11 mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Ciasca, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Pregherei il Senato di voler far decorrere l'emendamento almeno dal 1° luglio 1958, perchè lo emendamento stesso non incida sugli arretrati. Propongo perciò di inserire il seguente periodo: « Tuttavia, per le indennità corrisposte dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1958, la corresponsione è fatta al massimo per dieci mesi ».

FORTUNATI. D'accordo.

CIASCA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma quale risulta con l'emendamento approvato del senatore Ciasca e con l'emendamento proposto dal Ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 19 sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Al settimo comma il senatore Ciasca ha presentato un emendamento tendente a sostitui-

re le parole: « per non più di dieci mesi, in ragione di lire 9.000 lorde mensili per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati » con le altre: « per dodici mesi, in ragione di lire 12.500 per i professori straordinari e ordinari e di lire 6.500 per i professori incaricati ».

CIASCA, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il settimo comma dell'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i commi ottavo e nono dell'articolo 19, sui quali non sono stati proposti emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso, con le modifiche apportate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che il periodo aggiuntivo da me proposto, dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Ciasca, vada collocato in fine dell'articolo. Questo si potrà fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha proposto un articolo aggiuntivo 19-*bis*. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 19-*bis*.

« L'indennità di carica per i Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella *C* annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

« In aggiunta a detta indennità, ai rettori e direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo ».

DONINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 20.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 20.

Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione.

Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma, e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25 per cento dello stipendio stesso.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente

articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento di pertinenza dello Stato, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, è stabilita in lire 2.500.000.000.

Per ogni anno accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare dalla Corte dei conti, viene stabilito, in relazione alla spesa di cui al precedente comma, il contingente numerico massimo degli incarichi di insegnamento da conferire presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Donini, Pesenti e Roffi hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 20. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni ai fini della determinazione della retribuzione.

« Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 402 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria; del coefficiente 325 se l'incaricato sia libero docente; del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

« Il trattamento economico di cui sopra spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per un secondo eventuale incarico la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento della misura prevista dal secondo comma, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

« Per coloro che non sono considerati incaricati esterni, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento della misura prevista dal secondo comma per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento della misura stessa per il secondo incarico, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Credo che il testo sia sufficientemente chiaro. Il problema che noi abbiamo posto riguarda un principio di carattere generale, il principio cioè che le spese per gli incarichi diventino spese obbligatorie. È previsto a tale scopo un insieme di norme, che consentono al Ministro della pubblica istruzione di coordinare i risultati che si vogliono ottenere in modo razionale e non deleterio per lo sviluppo degli studi.

La seconda questione che si affronta è quella di seguire una tripartizione anzichè una bipartizione circa il livello del coefficente di retribuzione per gli incaricati esterni. Oggi le retribuzioni degli incaricati esterni vengono distinte in due livelli a seconda che gli incaricati esterni siano liberi docenti o cultori della materia. Noi pensiamo che coloro che sono stati inclusi in una terna o dichiarati maturi in un concorso universitario siano da considerarsi ad un livello superiore a quello di coloro che sono puramente liberi docenti, e coloro che sono liberi docenti si debbano considerare ad un livello superiore a quello di coloro che sono semplici cultori della materia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. Avrei qualche riserva da fare relativamente alla inclusione della terna, unicamente perchè non sempre le Commissioni dichiarano maturi nei concorsi a cattedre universitarie; talvolta tali Commissioni hanno ri-

petuto la maturità, altre volte è accaduto lo opposto, cioè delle persone che erano state già dichiarate mature non lo sono state dichiarate una seconda volta, perchè già lo erano.

Data, dunque, questa diversità di prassi e di tradizioni, accetterei soltanto il concetto della terna, anche perchè i ternati dimostrano un valore scientifico indubbio. Concludendo, escluderei le parole che si riferiscono alla dichiarazione di maturità.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento Fortunati tende a creare un nuovo coefficiente per i professori incaricati. Attualmente ve ne sono due, uno per i cultori delle materie, l'altro per i liberi docenti ternati o maturi; l'emendamento tenderebbe a creare una terza più alta categoria con coefficente 402 per i ternati maturi, a differenza dei liberi docenti che resterebbero al coefficente intermedio.

Il Ministro del tesoro si è dichiarato contrario a questa norma e di tale contrarietà vi è effettivamente una ragione: la maturità è un istituto non ben definito, come il senatore Ciasca ha rilevato; vi sono concorsi che dànno luogo a dichiarazione di maturità, ed altri che non dànno luogo a tale dichiarazione. Non si vorrebbe poi creare un incentivo allo sviluppo di questo istituto attraverso la corresponsione di una particolare retribuzione.

Per i ternati la cosa è di carattere molto limitato perchè i ternati sono in uno stato di attesa; e mi domando se valga la pena, poichè il ternato è destinato ad entrare subito nella carriera di ruolo, di creare un coefficiente per i soli ternati. Comunque il Ministro del tesoro a questa differenziazione si è dichiarato contrario; quindi pregherei di lasciare i coefficenti così come sono e di approvare il testo governativo.

Debbo far notare inoltre che il coefficiente 402 che si propone è il coefficente iniziale dei professori di ruolo. Mentre esso si poteva capire nel sistema inizialmente proposto dal senatore Donini, che prevedeva uno slittamento di un posto per tutti, ora invece esso evidentemente accomunerebbe i professori incaricati con i professori vincitori di un concorso.

CIASCA, *relatore*. Io non ho fatto riferimento alla parte finanziaria.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, mantiene il suo emendamento?

FORTUNATI. Lo mantengo.

CONDORELLI. Chiedo che quest'emendamento sia votato per divisione, in quanto sarei favorevole all'aumento del coefficente soltanto per gli incaricati compresi nella terna.

FORTUNATI. Allora io dichiaro che al secondo comma del mio emendamento sopprimo le parole « o dichiarato maturo ».

CONDORELLI. Così sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 20, presentato dai senatori Fortunati, Donini ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

S'intende che l'emendamento al secondo comma dell'articolo 20 proposto dal senatore Ciasca, tendente a sostituire le parole: coefficiente 325 » con le altre: « coefficiente 402 » ed a sopprimere le parole: « o dichiarato maturo », deve intendersi ora superato.

Metto pertanto ai voti il primo ed il secondo comma dell'articolo 20. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul terzo comma è stato proposto un emendamento sostitutivo dal senatore Ciasca. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25 per cento dello stipendio stesso » *con le altre*: « È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento, retribuiti o non retribuiti ».

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Signor Presidente, dichiaro di modificare il mio emendamento al terzo comma in questo senso: « È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti. Un terzo incarico non retribuito può essere autorizzato in casi di necessità per i quali il Ministro decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore ».

FORTUNATI. Propongo a questo riguardo che si adotti la stessa formulazione che abbiamo già adottato in una norma precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vorrei pregarla di chiarirmi la portata del testo che dovrà essere messo in votazione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui si stabilisce una norma analoga a quella per i professori ordinari: cioè ci può essere lo stipendio base di ordinario e di incaricato e un incarico retribuito.

Quindi la prima parte del terzo comma resta uguale ed il comma termina alle parole: « 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma ».

Bisogna poi aggiungere:

« È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.

Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

FORTUNATI. Sono d'accordo in questa formulazione.

PRESIDENTE. Allora, quello che era il terzo comma dell'articolo 20, secondo la proposta del Governo, riceve la seguente nuova formulazione:

« Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.

« È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.

« Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Metto ai voti questo nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al quarto comma del testo originario il senatore Ciasca propone di sopprimere le parole: « per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 20, credo che bisogna richiamare quello che è stato deliberato per i professori di ruolo, e quindi precisare « secondo il disposto dell'articolo 9 ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisognerebbe dire che agli incaricati esterni dipendenti da altri enti si può attribuire un solo incarico retribuito, salvo che non si voglia ritenere che la prima attività dei dipendenti dello Stato si debba considerare ai fini dell'incarico. Pertanto si propone la soppressione

delle parole: « per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico ».

Accetto pertanto l'emendamento del senatore Ciasca.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 20 con l'emendamento proposto dal senatore Ciasca e accettato dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Avevo proposto lo stralcio di questa parte dell'articolo 20 per farne un articolo 20-*bis*.

La differenza fra la nostra impostazione e la impostazione del progetto governativo è che mentre nella nostra impostazione la spesa diventa obbligatoria per lo Stato, senza quindi un limite di somma, nell'impostazione governativa vi è un limite di somma, 2 miliardi e mezzo, e di più vi è la possibilità da parte del Ministro di fissare, Università per Università, anno accademico per anno accademico, il numero degli incarichi da assegnare.

Noi riteniamo che da un punto di vista razionale il Ministro debba compiere un'altra operazione: non fissare il numero degli incarichi che debbono essere conferiti, ma specificare gli incarichi che non debbono essere conferiti, determinando quali corsi eventualmente debbono essere comuni e applicando il secondo comma dell'articolo 6, già da noi approvato, per cui, nel caso di titolare di disciplina biennale o triennale, con due o tre esami annuali, il professore di ruolo può essere tenuto a svolgere un secondo insegnamento annuale senza alcuna retribuzione. Al di fuori di queste possibilità non ve ne sono altre per ridurre eventualmente il numero degli incarichi proposti.

Di più noi indichiamo che, per quanto riguarda le discipline complementari, l'onere dello Stato è limitato al numero minimo di esami richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due unità. Noi proponiamo, quindi, un sistema razionale, che affida al Ministro della pubblica istruzione le leve di direzione e di coordinamento, senza provocare disfunzioni nella vita universitaria, ed eliminando una volta per sempre ogni dubbio sull'obbligatorietà della spesa per gli organici nel bilancio dello Stato. È verosimile, del resto, che con il sistema proposto l'onere finanziario risulti inferiore a quello derivante dalla proposta governativa. Aggiungo infine che la dichiarazione che le spese sono a carico del bilancio dello Stato non è questione di forma ma di sostanza. Allo stato attuale in realtà esiste una situazione strana e paradossale. Quando, subito dopo la liberazione, mi pare su proposta del ministro Molè, furono riviste le retribuzioni degli incaricati, si stabilì che a carico del bilancio dello Stato passavano soltanto gli incrementi nei confronti delle precedenti misure di retribuzione, restando a carico delle Università il livello della retribuzione precedente. Si tratta, per le Università, di un onere certo lieve. Ma, a parte l'intensità del vantaggio finanziario per le Università, quello che interessa è affermare il principio che la spesa totale è a carico del bilancio dello Stato, perchè la spesa in tal modo diventa spesa obbligatoria. E il riferimento ad una somma annua non può avere che un valore indicativo ai fini dell'impostazione contabile.

Questo, mi pare, è lo spirito che ci deve animare, per dare alle Università vita ordinata e regolata.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, il suo emendamento potrà essere più opportunamente considerato dopo che avremo esaminato lo emendamento del senatore Donini.

Si dia lettura di tale emendamento.

CARELLI, *Segretario*:

Aggiungere, in fine all'articolo 20, il seguente comma:

« I professori incaricati di lingue straniere nelle Facoltà di economia e commercio, già vincitori di concorso a cattedre negli Istituti

medi statali, che abbiano un minimo di dieci anni di incarico universitario, vengono — a partire dall'anno accademico 1957-58 — inquadrati in un ruolo stabile con ricostruzione e sviluppo dell'anzianità fino a raggiungere un coefficiente di retribuzione superiore a quello degli Istituti medi di rispettiva provenienza e corrispondente trattamento di quiescenza. Ai professori incaricati di dette lingue, attualmente appartenenti ai ruoli d'istruzione media, che non raggiungano detto minimo di dieci anni di incarico universitario, verrà concesso il distacco permanente dai rispettivi istituti di provenienza, dietro parere favorevole dei Consigli di Facoltà interessati ».

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Il comma aggiuntivo da noi proposto riguarda i professori incaricati di lingue straniere nelle Facoltà di economia e commercio, i quali un tempo avevano la possibilità di arrivare alla cattedra, in quanto per quell'insegnamento le cattedre c'erano. Successivamente le cattedre sono state abolite e ci si è limitati al conferimento dell'insegnamento per incarico, pur trattandosi per il professore di un impegno di nove ore settimanali di lezione, oltre alle esercitazioni. Questi professori incaricati di lingue straniere sono già in ruolo nelle scuole medie, dalle quali non viene ammesso il distacco. Essi devono quindi affrontare un orario di lavoro impossibile, fra scuola media e Università.

Ora, tenuto presente che non è stato possibile in questo disegno di legge istituire delle cattedre, il che avrebbe sanato tutta la situazione con i relativi concorsi, chiediamo che quanto meno quelli che hanno già da 10 anni questi incarichi, tenuti onorevolmente, siano distaccati presso le Università ed abbiano un trattamento economico con un coefficiente superiore a quello che hanno i professori di scuola media.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La Commissione osserva anzitutto che rimangono da approvare gli ultimi due commi dell'articolo 20 e tra questi vi è l'ultimo comma al quale io stesso sono interessato.

Per quanto riguarda la sostanza del comma che si vuole aggiungere alla fine dell'articolo, osservo che si verrebbe a creare implicitamente un ruolo speciale stabile con ricostruzione e sviluppo di anzianità. Mi pare che questo sarebbe un privilegio, soprattutto quando si pensi che vi è l'istituto del comando, ed essere comandato o distaccato sia per le lingue che per altre materie è perfettamente nello uso. La retribuzione di questi incarichi dovrebbe rientrare nella cifra di 2 miliardi e mezzo.

Sono perciò contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anch'io osservo che si tratterebbe di un ruolo speciale che non trova la sua giustificazione.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Vista questa ostilità, sia pure amichevole, per cui è impossibile far passare lo emendamento, mi limito a chiedere che abbia luogo il distacco senza che vi siano ulteriori oneri.

Modifico quindi l'emendamento sopprimendone la prima parte e così formulandolo: « Ai professori incaricati di dette lingue straniere nelle Facoltà universitarie, attualmente appartenenti ai ruoli di istruzione media, verrà concesso il distacco permanente dai rispettivi istituti di provenienza, dietro parere favorevole dei Consigli di Facoltà interessati ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema dei distacchi dalle scuole medie al

le Università è trattato nell'articolo aggiuntivo 20-*bis* proposto dal senatore Ciasca. Questo emendamento che potrebbe essere in parte accettato, come dirò, potrebbe essere applicato anche ai casi segnalati, senza stabilire quello automatismo che mi pare vada a danno delle scuole medie.

Il criterio cui si ispira l'emendamento del senatore Ciasca, che spero egli voglia modificare secondo i miei suggerimenti, è questo: possibilità del distacco del professore dalle scuole medie presso le Università. Il distacco deve essere a carico non delle Università, che non hanno più carico per i professori incaricati come prevedeva la vecchia legge, ma a carico del fondo per i professori incaricati del quale abbiamo poc'anzi parlato, di modo che si giunga a non aggravare i bilanci delle facoltà competenti con questo onere. La questione rientra quindi nell'articolo 20-*bis* proposto dal senatore Ciasca.

ROFFI. Sono d'accordo.

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Su quella che è la parte finanziaria concordo con l'onorevole Ministro, ma mi oppongo recisamente al distacco permanente, anche perchè le facoltà universitarie abbiano il diritto di controllare di anno in anno se il professore faccia o no il suo dovere.

PRESIDENTE. Prendiamo ora in esame lo articolo 20-*bis* proposto dai senatori Fortunati e Donini, che il senatore Fortunati ha già svolto. Si dia lettura dell'emendamento.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 20-*bis*.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore statali è a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per gli incarichi d'insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.

« A decorrere dall'anno accademico 1958-59 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà ratificata dal Senato accademico, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perchè all'insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito sempre il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso comune che deve essere utilizzato in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La questione è piuttosto complessa.

In parte io accetterei i suggerimenti del senatore Fortunati. Evidentemente egli propone di far passare a carico del bilancio dello Stato le spese per gli incarichi che ora sono ancora, sia pure in minima parte, a carico delle Università.

Comincio col dire che accetto che lo Stato si assuma anche l'onere di quella piccola parte. Si viene però così a creare una spesa obbligatoria, e si tratta di vedere come delimitare questa spesa obbligatoria, affinchè lo Stato non si trovi di fronte ad oneri eccessivi per iniziativa di altri organi, in questo caso le Università, che agiscono nell'ambito della loro autonomia.

Il senatore Fortunati propone dei criteri limitativi, cioè che gli incarichi per le materie complementari siano retribuiti in numero di due in più di quelli previsti come minimo per il conseguimento della laurea, e poi che il Ministro possa dichiarare un insegnamento comune.

Accetterei questi due criteri. Ritengo però utile che sia indicato lo stanziamento di due miliardi e mezzo, perchè possa almeno essere uno stanziamento di orientamento, ad evitare che ci possano essere squilibri troppo grandi tra la previsione e la realtà.

Ritengo anche che si debba conservare il decreto del Ministro che stabilisce il numero degli incarichi, cioè a dire noi dovremmo stabilire: 1) che l'onere è a carico dello Stato; 2) che a tale scopo è stanziata la somma di due miliardi e mezzo per ciascun esercizio; 3) che il Ministro provvede a fissare il numero degli incarichi, sulla base dei criteri indicati dal senatore Fortunati.

Penso che il Ministro debba in ogni caso conservare questo potere perchè vi sono delle situazioni marginali. Ponga il caso, senatore Fortunati, dei distaccati: solo il Ministro può manovrare la situazione in rapporto alle disponibilità finanziarie ed alle esigenze delle Università. Mi pare quindi sia opportuno che ogni anno il Ministro indichi il numero degli incarichi retribuiti da conferire, restando inteso che si tratta di uno stanziamento che lo Stato è obbligato a fare, nell'ambito del decreto che il Ministro emana, tenuto conto dei criteri fissati nel suo articolo 20-*bis*.

Quindi proporrei di includere la prima parte dell'articolo 20-*bis* del senatore Fortunati, fin dove è detto « a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ». Poi di aggiungere il penultimo comma dell'articolo 20: « A decorrere dall'esercizio ... è stabilita la somma di lire due miliardi e mezzo ... ». Poi si prosegue: « per ogni anno accademico il Ministro fisserà il numero degli incarichi da conferire presso ciascuna Università ». E infine porremo l'indicazione dei criteri per gli incarichi di insegnamento relativi alle materie previste nella seconda parte del primo comma del senatore Fortunati, e poi l'ultima parte, esclusa quell'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo ... che mi pare sia stata spezzata a metà ... (*Interruzione del senatore Fortunati*). Allora potremo lasciare tutto il secondo comma.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, io cerco di polemizzare il meno possibile per trovare rapide soluzioni.

Può essere accolto quanto lei dice circa la spesa come punto di orientamento per l'impostazione contabile. Ma allora non si può dire: « a decorrere dall'esercizio finanziario »; si può dire: « A tale scopo è stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2.500.000.000 ». A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 la spesa diventa obbligatoria: la specificazione della somma ha quindi un evidente significato per l'esercizio stesso.

Io credo, onorevole Ministro, che sia un errore insistere nel fissare con decreto il numero degli incarichi da conferire. Allo stato attuale il Ministero dà il nulla osta per il conferimento degli incarichi. Con la mia proposta, poichè le spese per gli incarichi sono a carico del bilancio dello Stato, il Ministro conferisce gli incarichi e, quindi, in sede di conferimento degli incarichi ha la possibilità di non accogliere proposte di conferimento di incarico, sia perchè i professori di ruolo possono essere tenuti a svolgere un secondo insegnamento anche senza alcuna retribuzione, sia perchè alcuni corsi possono essere dichiarati comuni a più ordini di studi.

Io non vedo altre possibilità di ridurre il numero degli incarichi al di fuori di queste dichiarazioni di corsi comuni, richiesti a dati professori di ruolo perchè svolgano un secondo insegnamento annuale senza retribuzione.

Per questa ragione non vedo quale significato razionale abbia il fissare il numero degli incarichi da conferire anche perchè per le materie complementari è già fissato un limite numerico massimo. Con la mia impostazione vi è una concreta possibilità di razionale coordinamento, in quanto il Ministro ha tutti gli elementi a sua disposizione.

La prego vivamente, onorevole Ministro, di accedere alla mia proposta, perchè penso così siano più tutelate le esigenze degli studi e la sobrietà della spesa. Ricorrendo ad altri sistemi, la vita delle Università risulterà sempre

caotica e il problema degli incarichi riceverà sempre una soluzione contingente.

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Vorrei chiarire anche il punto di vista della Commissione su questa *vexata quaestio*, ricordando la prassi finora attuata nella vita universitaria per quanto riguarda gli incarichi. Spesso gli incarichi sono stati aumentati, non sempre nella misura necessaria per lo sviluppo della scienza, ma tante volte per riguardi personali. Spesso è accaduto che le Facoltà andassero molto al di là del numero degli incarichi retribuiti e si dicesse: tanto il Ministero poi paga.

In sostanza il Ministero ha cominciato con il pagare solo gli incaricati autorizzati, ma sottomano c'era sempre un quinto degli incarichi che non veniva retribuito, e questo residuo del quinto, che di anno in anno è stato pagato, è venuto a creare un onere gravissimo nei riguardi dell'Università. Vi è la necessità quindi di fissare una cifra di bilancio, e la cifra per la quale si impegna lo Stato è derivata dall'intenzione di evitare che il numero degli incarichi possa essere aumentato a piacere. Quindi io condivido questo punto di vista, anche se ciò poi necessariamente indurrà a delle restrizioni. Ma mi pare che questa sia una necessità indispensabile e salutare dal punto di vista del bilancio.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente nuovo testo in sostituzione del quinto e del sesto comma dell'articolo 20:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959, la spesa per gli incarichi di insegnamento nelle Università e negli istituti di istruzione superiore statali è a carico del bilancio della pubblica istruzione. A tale scopo è stanziata la somma annua di lire 2.500 milioni. Degli incarichi d'insegnamento relativi a materie complementari ne sono retribuiti solo due in più del numero minimo delle materie complementari per le quali è richiesto che sia superato l'esame per il conseguimento della laurea o del diploma.

« A decorrere dall'anno accademico 1958-59, gli incarichi retribuiti o non retribuiti sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà ratificata dal Senato accademico, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perchè all'insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito sempre il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso comune che deve essere utilizzato in luogo di quello proposto o l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, ove ciò non sia richiesto dalle disposizioni vigenti ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Anche a nome del senatore Donini, dichiaro di ritirare l'articolo 20-*bis* da noi proposto, in quanto accettiamo il testo proposto dal Governo. Soltanto proporrei che anzichè dire: « la somma annua di lire 2.500 milioni si dicesse « la somma di lire 2.500 milioni ». Proporrei inoltre l'inversione degli ultimi due commi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono del parere che la somma indicata dovrebbe essere sufficiente per gli incarichi come sono ordinati. Mi pare utile che ci sia l'indicazione di uno stanziamento almeno tendenziale ad evitare che gli stanziamenti siano magari molto lontani dalle effettive necessità. Pur trattandosi di spese obbligatorie è sempre un'impresa poi ottenerle nella nota di variazione. Potrei anche accettare l'emendamento del senatore Fortunati nella certezza che, anche sulla base dei calcoli dei miei uffici, questa somma sia sufficiente adottando limitazioni e accorgi-

menti suggeriti. Ma acquisire la somma di 2 miliardi e mezzo, che prevediamo sia sufficiente, non mi pare un criterio prudenziale; se ci sarà qualche variazione, trattandosi di spesa obbligatoria, la si approverà.

L'inversione dei due ultimi commi mi sembra che si possa esaminare in sede di coordinamento.

FORTUNATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo sostitutivo dei due ultimi commi dell'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 20 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

Avverto che deve ritenersi assorbito l'emendamento presentato dal senatore Ciasca, tendente ad inserire, all'ultimo comma dell'articolo 20, dopo le parole: « il contingente numerico massimo degli incarichi », l'altra: « retribuiti ».

Il senatore Ciasca ha inoltre proposto un articolo 20-*bis*. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 20-*bis*.

« Al Ministro della pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di Istituti di istruzione media, prescindendo dall'applicazione del comma secondo dell'articolo 115 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, semprechè il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza o sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.

« Le disposizioni del precedente comma si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza. I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta ».

PRESIDENTE. Il senatore Ciasca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CIASCA, *relatore*. Propongo di sopprimere al primo comma del mio articolo aggiuntivo le parole: « prescindendo dall'applicazione del comma secondo dell'articolo 115 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ». Si trattava di sapere quali delle due direzioni generali dovesse pagare, se la direzione generale scuole medie o quella insegnamento universitario. La questione è superata dal fatto che per l'insegnamento universitario viene stabilita la spesa fissa di 2 miliardi 500 milioni. Quindi la riserva può essere benissimo soppressa.

Sempre al primo comma dell'articolo 20-*bis* da me presentato, propongo di aggiungere infine il seguente periodo: « La relativa spesa fa carico al capitolo in cui sono stanziati i fondi per incarichi di insegnamento universitario ». È un'aggiunta che ritengo necessaria e chiarificatrice.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'articolo proposto dal senatore Ciasca, così come è stato modificato?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 20-*bis* proposto dal senatore Ciasca che, con le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

Art. 20-*bis*.

Al Ministro della pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di Istituti di istruzione media, semprechè il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.

La relativa spesa fa carico al capitolo in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti d'istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza. I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Donini all'articolo 20 deve ritenersi assorbito.

Si dia lettura dell'articolo 21.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 21.

Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Giustarini ed altri hanno proposto di sopprimere questo articolo.

FORTUNATI. Ritiro l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Ciasca propone di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma: « è fatta salva l'applicazione del principio fissato nell'articolo 7, lettera *b*) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ».

CIASCA, *relatore*. Il comma autorizza all'esercizio professionale.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Tale disposizione fa perdere l'indennità. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo all'articolo 21 proposto dal senatore Ciasca ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Donini ha proposto un articolo 21-*bis*. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 21-*bis*.

« Ai professori universitari incaricati si applicano in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali le norme relative ai dipendenti civili non di ruolo ».

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo accettano questo emendamento?

CIASCA, *relatore*. Sono contrario, perchè ciò importerebbe la corresponsione di numerose indennità, che attualmente non si danno.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che l'emendamento sia da respingere perchè la figura dell'incaricato, benchè sia qualificata come dipendente dallo Stato, ha qualche particolarità, per cui non posso dire se si possono applicare tutte le norme. Quindi, per non precludere la materia, pregherei di non insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 21-*bis* proposto dal senatore Donini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 22.

Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella *A* vistata dal Ministro

della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella A, che non comprende le cattedre convenzionate e i posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e delle leggi 4 novembre 1949, n. 844 e 8 giugno 1955, n. 505.

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà fissato annualmente il numero dei posti di ruolo derivanti da convenzionamento di cattedre ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, ho presentato questo emendamento prima di tutto perchè nelle pubblicazioni ufficiali dei ruoli di anzianità sono graduati sia i titolari di cattedre che fanno parte del ruolo organico sia i titolari di cattedre convenzionate, sia i professori di ruolo di soprannumero. Di qui a mio avviso l'opportunità che per le cattedre convenzionate vi sia un riferimento apposito.

A me pare così che nei ruoli di anzianità dovrebbero essere individuati i titolari di cattedre convenzionate.

Vi era poi l'errore materiale, numero 1089 posti di ruolo, che io ho corretto in 1801, secondo i dati dei ruoli di anzianità al 1° febbraio 1957. Può darsi che dal 1° febbraio 1957 vi siano stati provvedimenti legislativi che abbiano aumentato il numero dei posti in ruolo, e che, pertanto, si debba rettificare in 1809 anzichè in 1801.

È opportuno che il Ministro, in ogni caso, faccia conoscere anno per anno la situazione complessiva dei posti di ruolo. Non insisto sull'emendamento. Insisto sulla nota alla tabella *A*.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi .

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 23.

A decorrere dall'anno accademico 1938-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente dieci nuovi posti di professore di ruolo da destinare alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La destinazione dei predetti posti di professore di ruolo alle singole Facoltà — in relazione alle esigenze dei gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e geologiche — è effettuata annualmente con decreto del Presidente dlla Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. I senatori Donini, Montagnani ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1958-59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti cinquecento nuovi posti di professore di ruolo, di cui almeno 200 entro il primo biennio.

« Nella attribuzione dei posti di ruolo alle singole Facoltà devono essere tenute particolarmente presenti le esigenze dei gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, economico-statistiche e di quelle concernenti i corsi di laurea in ingegneria. In ogni caso, almeno 300 posti devono essere assegnati alle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, di cui almeno 150 nel primo biennio.

« La destinazione dei posti di ruolo alle singole Facoltà è effettuata annualmente con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica

istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DONINI. Si tratta semplicemente di aumentare a 500 il numero delle nuove cattedre e di riservarne il 60 per cento alle facoltà di scienze fisiche, matematiche, e naturali. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che non si possa accettare un aumento nella misura proposta. Però il Governo accetta che il numero delle cattedre sia elevato a 150, cioè che sia triplicato. Il Governo propone che, di queste 30 cattedre all'anno, 10 siano riservate alle facoltà di scienze come indicato, 10 siano riservate alle facoltà di ingegneria, agraria, medicina e chirurgia e le altre 10 siano ripartite tra le restanti facoltà. Si dà una priorità alle facoltà di scienze o comunque alle facoltà sperimentali, pur dando qualche cosa a tutte le facoltà.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ho chiesto la parola, onorevole Presidente, non perchè, come ha interrotto il senatore Ceschi, ognuno porta l'acqua al suo mulino, ma perchè il problema dello sviluppo della ricerca scientifica deve essere visto in prospettiva. Pertanto bisogna che coloro che oggi si avviano agli studi o si propongono di pervenire all'assistentato tra un anno o due anni abbiano, scegliendo, la visione di un avvenire possibile.

È allora evidente che la richiesta di aumento del numero delle cattedre non va vista in funzione dell'aumento di un onere, perchè i concorsi debbono essere richiesti dalle facoltà e approvati dal Consiglio superiore, perchè vi sono Commissioni giudicatrici che possono anche dichiarare non vinto un concorso da nessuno dei candidati. Ma è necessario che i giovani che si avviano alla ricerca scientifica sappiano che, se hanno spirito di sacrificio e capacità, vi è la possibilità di pervenire, entro un determinato periodo di tempo, ad un determinato risultato.

In secondo luogo, onorevole Presidente, ho chiesto la parola per un'altra ragione. Oggi il grande dibattito in corso, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, è quello relativo alla connessione tra ricerca scientifica e sviluppo economico. Ora, nel momento stesso che questo problema è posto, è paradossale che si concepisca la ricerca scientifica solo in un determinato settore, mentre essa va vista in tutti i settori. Se si vuole poi studiare la connessione tra ricerca scientifica e sviluppo economico bisogna sviluppare anche gli studi economici nel nostro Paese. Le ricerche di carattere economico e statistico non sono in Italia sviluppate come lo possono e debbono essere. Le ricerche di carattere statistico non riflettono solo gli insegnamenti delle facoltà che si continuano a chiamare morali; riflettono anche gli insegnamenti e le licenze delle facoltà di scienze, di agraria, di medicina, di ingegneria.

Nell'affrontare il problema, bisogna avere una visione completa di quello che avviene nel mondo. È per questo che non posso accettare una distinzione, che per me non ha più senso, tra facoltà scientifiche e facoltà non scientifiche. Si tratta, invece, di concentrare gli sforzi su gruppi di discipline. Se le facoltà di scienze hanno forse linee di sviluppo identificabili, per le altre facoltà le linee di sviluppo sono più complesse. Il riferimento a gruppi di discipline appare pertanto lo strumento più idoneo per una esatta indicazione nei decreti del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda ritengo di dover sospendere le seduta. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Onorevole Fortunati, siamo qui dalle 11 e io non credo che si possa proseguire l'esame del disegno di legge.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, poichè lei ci pone un'alternativa, che da lei dipende e nei cui confronti non mi permetto di sollevare eccezione alcuna, noi dichiariamo di non insistere perchè la discussione di tutti e quattro i disegni di legge continui in Aula. La richiesta iniziale è stata formulata sia perchè il problema dell'Università e della ricerca scientifica è un problema di interesse fondamentale che esigeva non uno scontro di persone, ma un dibattito di orientamento, sia per superare preclusioni. Per quanto ci riguarda, la nostra posizione circa i problemi di orientamento generale è stata definita — siano riusciti a sbloccare le preclusioni. — A questo punto, quindi, chiediamo che la discussione continui in Commissione, che oggi nel pomeriggio, alle ore 15,30, la Commissione si riunisca e concluda la discussione sugli emendamenti ai quattro disegni di legge e in serata sottoponga all'Assemblea i risultati per la votazione finale.

PRESIDENTE. Non è di mia competenza prendere decisioni in materia. Il rinvio dei disegni di legge alla Commissione in sede deliberante dovrà esser richiesto al Presidente del Senato il quale deciderà in merito.

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Volevo ricordare che già due volte in seno alla Commissione 6ª che ho l'onore di presiedere, avevo rivolto questa preghiera ai colleghi della sinistra. La risposta è stata negativa.

PRESIDENTE. Ho già detto esplicitamente quello che credo di dover fare, quindi non è il caso di fare commenti, il Presidente del Senato deciderà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mentre prendo atto con soddisfazione di questa richiesta, che credo ci agevolerà nella conclusione, spero rapidissima, dei nostri lavori, vorrei pregare il signor Presidente di voler cortesemente riferire subito su questa domanda che ci viene presentata, affinchè ci si possa riunire oggi o domani. Se dovessimo aspettare la prossima settimana per proseguire questo dibattito, credo che sarebbe gravemente danneggiato l'*iter* di questo disegno di legge. Quindi, onorevole Presidente, nell'accettare la richiesta, vorrei pregarla di questo; che attraverso la sua autorevole mediazione, la riserva venga sciolta oggi stesso e si possa ritornare in Commissione. Mi pare del resto che questo disegno di legge sia già così completato che anche ora potremmo esaurirlo in poche battute.

CIASCA, *relatore*. Mi associo alle richieste del senatore Fortunati e del Governo.

CESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Non ho alcuna difficoltà a favorire un esame sollecito del disegno di legge, anche se l'averlo portato in Aula costringe la maggior parte dei senatori ad assistere ad un dialogo dal quale sono molto lontani, anche se hanno fatto l'università. Sarebbe stato meglio se si fosse discusso in Commissione, (*interruzioni dalla sinistra*) come aveva deciso il Presidente del Senato. Quella parte (*rivolto alla sinistra*) per due volte ha voluto chiedere che il disegno di legge fosse discusso in Aula. Noi non abbiamo alcuna difficoltà a che esso ritorni in Commissione anche perchè vogliamo sottrarci al disagio derivante dal fatto di assistere ad un dibattito nel quale non siamo competenti.

MOLÈ. Ogni senatore è competente per le sue funzioni.

CESCHI. Quando vengono proposti emendamenti all'ultim'ora che riguardano particolari tecnici, ai quali siamo perfettamente estranei, ritengo sia necessario andar cauti nel dire che noi tutti ci intendiamo di questa materia.

Ad ogni modo, detto questo, perchè deve essere sottolineata la responsabilità di ciascuna

parte, non ho nessuna difficoltà a che sia accelerato l'*iter* di questi disegni di legge.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. La proposta che faccio è molto semplice: tra mezz'ora, se continuiamo la discussione, questo disegno di legge potrebbe senz'altro essere approvato. Quindi pregherei l'onorevole Presidente di far proseguire la seduta per mezz'ora.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Giua, ho gia spiegato la ragione per la quale non credo di poter proseguire nell'esame del disegno di legge.

Propongo invece questa soluzione: rinviare alla Commissione per l'esame e l'approvazione gli articoli dei disegni di legge e sottoporre questi al Senato per la votazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Avverto che, non essendovi osservazioni, la Commissione procederà anche al coordinamento formale degli articoli approvati in Assemblea.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti